



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 174/12

di iniziativa del Consigliere A. BILLARI recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 recante: 'Disposizioni

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	06/04/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	06/04/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 21/04/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 174/XII pag. 3
"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 20 RECANTE: "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ"

Normativa citata

Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 pag. 10
"Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 pag. 54
"Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà"

Normativa nazionale

Legge 19 luglio 2019 , n. 69 pag. 61
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"

Normativa comparata

Legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 - Abruzzo pag. 73
"Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate"

Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 2 - Campania pag. 79
"Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere"

Legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 - Lombardia pag. 83
"Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza"

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE:

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 20
RECANTE: (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI
ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA”

Reggio Calabria_____

FIRMA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge intende riformulare l'articolo 7 della l.r. n.20/2007 in merito all'assistenza alloggiativa garantita in favore delle donne in difficoltà.

Quello abitativo è un problema molto sentito dalle donne oggetto di abusi e maltrattamenti fisici e psicologici che hanno avuto il coraggio di denunciare i loro aguzzini.

Spesso, le violenze e gli abusi sessuali fisici o psicologici avvengono proprio in ambito domestico e le stesse vittime sono costrette a lasciare la propria casa, insieme ai figli, chiedendo ospitalità e sostegno alle case rifugio e alle altre strutture di accoglienza della regione.

Dare a loro una nuova opportunità di vita, rendendole autonome, a partire da una casa, nella quale vivere sicure, dovrebbe rientrare maggiormente tra gli obiettivi delle politiche regionali e locali contro la violenza sessuale e di genere.

In Calabria la previsione legislativa, già in vigore dal 2007, non viene rispettata per le procedure burocratiche particolarmente lunghe e complesse in capo ai Comuni e la norma non viene applicata in presenza anche di situazioni gravi in cui si ravvisano dei pericoli di vita per le donne ed i figli coinvolti.

La conseguenza di questi mancati interventi sono molteplici. Im primis, le case rifugio e le case accoglienza che ospitano in emergenza queste donne, non potendo in molti casi dimetterle per mancanza di soluzioni abitative alternative, di fatto, registrano spesso un esaurimento dei posti e l'impossibilità di procedere a nuovi ingressi. Inoltre, si registra a carico della Regione uno spreco di risorse economiche tenendo conto che per ogni donna ed ogni minore accolto vi è una retta giornaliera e quindi un costo per il bilancio regionale che potrebbe essere utilizzato per dare risposte ad altre situazioni di crisi sociali ed economiche.

Quindi, ai Comuni si deve offrire uno strumento legislativo adeguato per rendere più snelle e più veloci le procedure di assegnazione di alloggi di e.r.p., ivi compresi gli immobili confiscati, che rientrano nella loro disponibilità e dare risposte certe alle donne vittime di violenza.

Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge mira a raggiungere questi obiettivi riscrivendo l'articolo 7 della L.R. n. 20/2007, ridisegnando le procedure di assegnazione in locazione, per un periodo massimo di tre anni, degli alloggi da parte dei Comuni per dare soluzioni certe e puntuali in caso di necessità, adeguatamente

documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali e determinando i requisiti in capo agli aventi diritto e le norme da applicare.

L'articolo 2 indica la clausola di invarianza finanziaria a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 indica l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale in quanto si tratta di modifiche ed integrazioni legislative di natura esclusivamente ordinamentale.

Si allega il Quadro di riepilogo analisi economico – finanziaria:

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo proposta di legge: “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 20 RECANTE: (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA).

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche ed integrazioni all’art. 7 della l.r. 20/2007	////////////////	////////////////	0,00
2	Clausola di invarianza finanziaria	////////////////	////////////////	0,00
3	Entrata in vigore	////////////////	////////////////	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE:

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 20
RECANTE: (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI
ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ)”

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della legge regionale 20/2007)

L'Articolo 7 della Legge regionale 21 Agosto 2007, n. 20 recante: (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà.) è sostituito dal seguente:

Art. 7

Assistenza alloggiativa garantita

1. I Comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenza e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria, possono, in deroga alle procedure di assegnazione degli alloggi di e.r.p. di cui alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), assegnare, per un periodo massimo di tre anni, in locazione semplice, alloggi ricadenti nel patrimonio immobiliare di cui dispongono compresi i beni immobili confiscati.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine cronologico delle segnalazioni, pervenute da parte dei Centri antiviolenza e/o degli operatori comunali.
3. Per l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, valgono, in capo agli aventi diritto, le disposizioni degli articoli 9 e 10 e degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 36-bis e 37 di cui alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32

(Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e ss.mm.ii. .

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(BUR n. 134 del 26 novembre 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 23 dicembre 2011, n. 47, 2 maggio 2013, n. 20, 22 dicembre 2017, n. 57, 22 giugno 2018, n. 19, 21 dicembre 2018, n. 47, 16 dicembre 2019, n. 59 e 30 aprile 2020, n. 1)

TITOLO I

Principi generali e funzioni normative

Art. 1

(Ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.

1-bis. L'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.¹

1-ter. Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso.²

1-quater. La Regione può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione.³

¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57

³ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57

1-quinquies. Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell'ATERP regionale.⁴

1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2020⁵, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale.⁶

Art. 2

(Nozione di alloggi dell'edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P))

1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case-parcheggio e i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standard abitativi adeguati.

Art. 3

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

- a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
- c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
- d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato o della Regione.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57

⁵ L'art. 1, comma 1, l.r. 22 giugno 2018, n. 19 sostituisce le parole "30 aprile" con le parole "31 dicembre". Successivamente l'art. 6, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "31 dicembre 2018" con le parole "30 giugno 2019". Ancora, l'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59 sostituisce le parole "31 dicembre 2019" con le parole "30 giugno 2020".

⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57

2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'Ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici che per caratteristiche o per destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 4

(Nozione di alloggio adeguato)

1. Ai fini della presente legge, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n.392, non inferiore a:

- a) mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- b) mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- c) mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone
- d) mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone.

Art. 5

(Nozione di alloggio improprio ed antigienico)

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage e le cantine;

2) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorrano almeno due delle seguenti fattispecie:

- a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m.2,70, ridotta a m.2,40 per i vani accessori;
- b) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq.9 per una persona e mq. 14 per due o più persone;
- c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;
- d) presenza di stanze da bagno carenti di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M.5 luglio 1975;
- e) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati all'articolo 31, primo comma, lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6

(Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio)

1. Ai fini della presente legge si considera:

- 1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq. 14, determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- 2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9;
- 3) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq. 9, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.

Art. 7

(Nozione di nucleo familiare)

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola.

2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado.

3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per l'assegnazione o la gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

Art. 8

(Nozioni di particolari categorie sociali)

1. Ai fini della presente legge è considerato:

- a) anziano, il concorrente o assegnatario che ha superato il sessantacinquesimo anno di età e vive da solo o in coppia^{7,8};

⁷ L'art. 1, comma 2, della l.r. 22 giugno 2018, n. 19 sopprime le parole “, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap”.

b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o da cecità parziale o totale, o da sordomutismo o da una invalidità civile la cui percentuale riconosciuta consente ai titolari di presentare domanda per richiedere l'assegno o la pensione di invalidità civile;⁹

c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi, di età non superiore a quaranta anni, hanno contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando ovvero quella formata da una persona singola, di età non superiore a quaranta anni, con minori conviventi da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. Sono ammesse ai medesimi benefici anche le coppie come regolamentate e disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dai successivi decreti attuativi, purché in possesso dei requisiti di età anagrafica e convivenza;¹⁰

d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio.

1-bis) I requisiti per rientrare tra le categorie sociali di cui al comma 1 devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.¹¹

Art. 9

(Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento)

1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

⁸ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "a) anziano, il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60° anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap;"

⁹ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "b) portatore di handicap, il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che comportino una situazione di gravità e ridotte o impedito capacità motorie, ed una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 70 per cento;"

¹⁰ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero quella formata da una persona singola con non più di n. 2 (due) minori conviventi da almeno 2 (due) anni;"

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. d), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

2. *Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità di cui al comma 1, non deve superare il limite massimo di 13.427,88 euro per nucleo familiare di due componenti. Ogni due anni, la Giunta regionale, con atto deliberativo, provvede all'aggiornamento del limite massimo di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.*¹²

3. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di 516,46 euro¹³ per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di 3.098,74 euro¹⁴; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici.

4. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di 1.032,92 euro¹⁵.

5. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.

6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

TITOLO II Assegnazione degli alloggi

CAPO I Requisiti per l'assegnazione

Art. 10 *(Requisiti)*

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino

¹²Comma dapprima modificato dall'art. 7, comma 8, l.r. 24 maggio 1999, n. 14 e poi sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di lire 24.000.000 per nucleo familiare di due componenti."

¹³ L'art. 1, comma 3, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "un milione" con le parole "516,46 euro".

¹⁴ L'art. 1, comma 3, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "lire 6 milioni" con le parole "3.098,74 euro".

¹⁵ L'art. 1, comma 3, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "lire 2 milioni" con le parole "1032,92 euro".

*stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;*¹⁶

b) residenza anagrafica *da almeno sei mesi*¹⁷ o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) *assenza di titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, ovvero titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare di diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio improprio e/o antigenico, di cui all'articolo 5, sempreché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente;*¹⁸

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito convenzionale, determinato ai sensi del precedente articolo 9, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

*f-bis) non essere occupante "senza titolo" di un alloggio di ERP.*¹⁹

Art. 11

(Requisiti particolari)

1. Il Consiglio regionale, con propria delibera, su proposta della Giunta regionale che, a tal fine acquisisce il parere dell'Ente attuatore, stabilisce particolari requisiti, anche in deroga a quelli previsti dal precedente articolo 10, e modalità di assegnazione in relazione degli

¹⁶ Lettera sostituita dall'art. 4, comma 4, lett. a), punto 1), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;"

¹⁷ Parole inserite dall'art. 1, comma 4, lett. a), punto 2), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

¹⁸ Lettera dapprima sostituita dall'art. 1, comma 4, lett. a), punto 3), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 e poi ulteriormente sostituita dall'art. 1, comma 3, della l.r. 22 giugno 2018, n. 19; il testo precedente era così formulato: "c) non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente ovvero essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio improprio e/o antigenico di cui all'articolo 5 sempreché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente;"

¹⁹ Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57. Successivamente sostituita dall'art. 1, comma 4, della l.r. 22 giugno 2018, n. 19; il testo precedente era così formulato: "f-bis) assenza di occupazione "senza titolo" di un alloggio di ERP."

alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o per soddisfare peculiari esigenze locali con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale.

2. Le assegnazioni potranno essere effettuate anche a pluralità di soggetti, purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero degli assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso per ciascun soggetto.

Art. 12

(Permanenza dei requisiti)

1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), *f) ed f bis*)²⁰, del precedente articolo 10, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

2. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti, anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

CAPO II

Organi preposti e procedimento di assegnazione

Art. 13

(Emanazione del bando di concorso)

1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.

2. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente, dev'essere pubblicato dal competente Comune mediante affissione di manifesti, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando stesso.

3. I Comuni devono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee, fornendone inoltre copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni di categoria affinché ne diano ampia diffusione.

4. In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto dal presente articolo, la Giunta regionale può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli Enti gestori competenti per territorio.

Art. 14

(Contenuti del bando di concorso)

²⁰ L'art. 1, comma 5, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "*ed f)*" con le parole "*f) ed f bis*".

1. Il bando di concorso deve indicare:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione;
- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente articolo 10, nonché gli eventuali altri requisiti richiesti per specifici interventi;
- c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
- d) il termine perentorio di *sessanta*²¹ giorni per la presentazione della domanda;
- e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni, per i residenti nell'area europea, e di sessanta giorni, per i residenti nei Paesi extra europei.

3. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo della domanda.

Art. 15

(Domanda di assegnazione)

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune dove risiede o domicilia l'interessato, deve essere presentata allo stesso Comune nei termini previsti dal bando.

2. Essa deve indicare:

- a) la cittadinanza italiana (o la sussistenza del requisito di cui al punto a) dell'articolo 10 nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) l'ubicazione, la consistenza e il titolo di godimento dell'alloggio occupato (proprietà, possesso, uso);
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- f) il luogo in cui dovranno farsi tutte le comunicazioni relative al concorso.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel bando, l'attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili

²¹ L'art. 1, comma 6, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "30" con la parola "sessanta".

*rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella stessa domanda di partecipazione. In mancanza della documentazione comprovante le condizioni oggettive, non si procede all'assegnazione del relativo punteggio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) CONDIZIONI OGGETTIVE.*²²

4. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria.

5. Il concorrente deve altresì dichiarare la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare di tutti i requisiti prescritti ai precedenti articoli 10 e 12.

Art. 16

(Istruttoria delle domande e attribuzione dei punteggi provvisori)

1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato e/o documentate.

2. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisito o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo articolo 17 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, il Comune ha l'obbligo di trasmettere la relativa determinazione per gli opportuni accertamenti, fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.

3. Entro *novanta*²³ giorni dalla data di chiusura del bando, l'amministrazione procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'elenco stesso, costituente la graduatoria provvisoria, viene assunto con provvedimento del Sindaco. In calce alla graduatoria dovranno essere indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

4. L'anzidetto termine di *novanta*²⁴ giorni è elevato a *centocinquanta*²⁵ giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

²² **Comma modificato dall'art. 1, comma 7, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 e poi interamente sostituito dall'art. 1, comma 5, l.r. 22 giugno 2018, n. 19; il testo precedente era così formulato: "3. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando, l'attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella domanda di partecipazione. In assenza di tale documentazione, non si procede all'assegnazione dei relativi punteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) CONDIZIONI SOGGETTIVE e a) CONDIZIONI OGGETTIVE."**

²³ **L'art. 1, comma 8, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "sessanta" con la parola "novanta".**

²⁴ **L'art. 1, comma 8, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "sessanta" con la parola "novanta".**

²⁵ **L'art. 1, comma 8, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "120" con la parola "centocinquanta".**

5. Il Comune, sulla base della previsione del numero degli alloggi in corso di costruzione o programmati, da assegnare nei due anni successivi al bando, determina il numero dei concorrenti (in misura almeno doppia rispetto al numero degli alloggi da assegnare) in testa all'elenco nei cui confronti è necessario procedere alla richiesta della documentazione per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta.
6. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.
7. Per la pubblicazione della graduatoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso.
8. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Entro *quarantacinque*²⁶ giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione al Sindaco.
10. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni il Comune trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo 17 la graduatoria dei concorrenti unitamente a tutte le domande ed opposizioni presentate in tempo utile, nonché la documentazione relativa alle domande per le quali è stata richiesta la verifica.
- 11. In caso di mancata pubblicazione da parte dei Comuni delle graduatorie provvisorie entro i termini di cui ai commi 3 e 4, le domande presentate, con la relativa documentazione allegata, sono trasmesse alla Commissione di cui all'articolo 17 per il seguito di competenza.*²⁷
12. La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda da finalizzare alla formazione di indicatori componenti il fabbisogno abitativo.

Art. 17

(Commissione di assegnazione)

1. La Commissione di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali corrispondenti, di norma, a quelli dei circondari dei Tribunali.

²⁶ L'art. 1, comma 8, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "trenta" con la parola "quarantacinque".

²⁷ Comma sostituito dall'art. 1, comma 8, lett. d), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "11. Nel caso di inadempienza da parte dei Comuni la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta, scegliendo tra i dipendenti in servizio o anche a riposo della Regione stessa o delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP).".

2. La Commissione è composta da:

- a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale Amministrativo Regionale. *Nel caso di impossibilità giuridica a designare un magistrato, le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente della Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza, designato dal Commissario del Governo nella Regione Calabria*²⁸;
- b) un dipendente del Comune interessato, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Segretario Comunale;
- c) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- d) un dipendente dell'ATERP, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Direttore Generale;
- e) un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici. *Fino a quando non sarà nominato il dirigente generale, alla designazione provvede il dirigente del Settore regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica*²⁹.

3. Le designazioni di cui al comma precedente dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale; in mancanza, provvede la Giunta regionale con deliberazione motivata.

*4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando sono stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali appartenente alla categoria di cui al comma 2, lettera a). Alla prima seduta, su proposta del Presidente, la Commissione elegge il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso.*³⁰

5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla riconferma o sostituzione con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ogni componente può fare parte di una sola Commissione. Gli Enti e/o le organizzazioni sindacali degli inquilini che hanno designato i propri rappresentanti in seno alle Commissioni

²⁸Espressione aggiunta dall'art. 37 ter, comma 3, l.r. 17 ottobre 1997, n. 12.

²⁹Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 8, l.r. 22 settembre 1998, n. 10.

³⁰Comma sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando siano stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali sia appartenente alla categoria di cui alla lett. a) del precedente comma 2. Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso." In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 37 ter, comma 3, l.r. 17 ottobre 1997, n. 12 e dall'art. 28, comma 1, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

*possono, in qualsiasi momento, chiedere la loro sostituzione. Il Presidente della Giunta regionale valuta la richiesta di sostituzione e decide in merito entro trenta giorni.*³¹

7. Le Commissioni hanno sede nei Comuni ove sono ubicati i Tribunali; è in facoltà delle medesime, ove lo ritengano utile per il migliore espletamento dei compiti loro affidati, tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria.

*8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 (Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari) e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni. La Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalle Commissioni. Gli stessi Comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti delle Commissioni stesse. Se i Comuni non provvedono al rimborso delle spese entro sessanta giorni dalla richiesta, il Direttore generale o il Commissario dell'ATERP regionale o un suo delegato, nella qualità di commissario ad acta, provvede al rimborso, con oneri a carico del Comune inadempiente.*³²

9. I componenti decadono dall'incarico in caso di assenza senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive e l'Ente o Organismo che ha effettuato le designazioni ha l'obbligo di provvedere alla loro sostituzione.

10. L'Ufficio di segreteria della Commissione è formato da dipendenti delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) e/o del Comune ove ha sede la Commissione.

11. All'interno della segreteria la Commissione sceglie il Segretario verbalizzante.

12. I compensi spettanti ai Presidenti sono maggiorati del 50 per cento rispetto ai membri componenti la Commissione medesima che sono determinati nella misura prevista *dalla presente legge*³³.

³¹Comma dapprima sostituito dall'art. 28, comma 1, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8 e poi ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale."

³²Il presente comma, già modificato dall'art. 1, l.r. 30 ottobre 2003, n.19 e dall'art. 41, comma 1, l.r. 12 giugno 2009, n. 19, successivamente sostituito prima dall'art. 28, comma 1, terzo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8 e poi dall'art. 23, comma 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 6, l.r. 22 giugno 2018, n. 19. Il testo precedente era così formulato: "8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei comuni; la Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Gli stessi comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti della commissione stessa. Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un funzionario regionale che provvede al rimborso."

³³ L'art. 2, l.r. 30 ottobre 2003 sostituisce le parole "dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40" con le parole "dalla presente legge".

12-bis. Le Commissioni, entro il 28 febbraio di ogni anno, inviano all'assessore regionale competente una relazione dettagliata in merito alla formulazione delle graduatorie comunali, dalle stesse definite nell'anno precedente, indicando i Comuni che non hanno provveduto alla pubblicazione dei bandi generali e/o dei bandi integrativi di concorso ai sensi degli articoli 13 e 23. L'assessore regionale competente diffida i Comuni inadempienti a pubblicare i bandi di concorso entro e non oltre trenta giorni. Se i Comuni non adempiono alla diffida, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta, con addebito delle spese a carico dei Comuni inadempienti.³⁴

12-ter. Le Commissioni, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, organizzano i propri lavori curando di convocare le sedute solo in presenza di un adeguato carico di lavoro, evitando, altresì, riunioni non finalizzate all'espletamento dell'incarico loro affidato. In caso di sedute deserte per mancanza di numero legale o rinviata per assenza di carico di lavoro, ai componenti presenti non spetta alcun compenso. I Presidenti assicurano il rispetto di tale norma.³⁵

Art. 18

(Punteggi di selezione)

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo secondo quanto disposto dal successivo articolo 19.

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi dell'articolo 9, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione, prestazioni di sostegno al reddito, comunque denominate (es.: nuova assicurazione sociale per l'impiego, reddito d'inclusione, ecc.), sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato:

1.1 se inferiore al 50 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 3;

1.2 se inferiore al 65 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 50 per cento del predetto limite massimo: punti 2;

1.3 se inferiore all'80 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 65 per cento del predetto limite massimo: punti 1;³⁶

2)³⁷

3) nucleo familiare composto da:

³⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

³⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

³⁶ Il presente punto 1 sostituisce gli originari punti 1) e 2) per effetto dell'art. 1, comma 10, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo originario dei punti sostituiti era così formulato: "1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9:- non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: punti 3; 2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 2;"

³⁷ Vedi nota relativa all'art. 18, comma 1, lett. a), punto 1 della presente legge.

- 3 o 4 persone: punti 2;
- 5 o 6 persone: punti 3;
- 7 o più persone: punti 4.

4) Richiedente con la qualifica di anziano: punti 2.

5) Famiglia di recente o prossima formazione: punti 3³⁸.

Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il *quarantesimo*³⁹ anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità sanitaria:

per un portatore di handicap: punti 3

per due o più portatori di handicap: punti 5

7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2.

8) *(abrogato)*.⁴⁰

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) abitazione in alloggio:

- improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;

- procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: punti 3;

- antigienico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;

2) coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;

3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando con:

- due persone a vano utile: punti 2; - tre persone a vano utile: punti 3;

- quattro o più persone a vano utile: punti 4;

4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruanti di un alloggio di servizio: *punti 4*⁴¹

³⁸ L'art. 1, comma 10, lett. b), punto 1), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "2" con la parola "3".

³⁹ L'art. 1, comma 10, lett. b), punto 2), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "35°" con la parola "quarantesimo".

⁴⁰ Punto dapprima modificato dall'art. 7, comma 8, l.r. 22 settembre 1998, n. 10 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 10, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "(8) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema di emigrazione: punti 2."

⁴¹ Parole aggiunte dall'art. 7, comma 8, l.r. 22 settembre 1998, n. 10.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2e 3 della medesima lettera b). La condizione del biennio per l'attribuzione del punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o ant igienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI

- richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale *risiedono*⁴², distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): punti 2.

Art. 19
(Priorità)

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni indicate in ordine prioritario:

- a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'articolo 18, lett. b), punto 4;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) famiglie nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap.

2. Se nonostante quanto sopra permane la parità di condizioni, acquisisce la priorità il richiedente che per una singola condizione oggettiva - e, a parità di questa, per una singola condizione soggettiva - ha conseguito il punteggio parziale più elevato. Permanendo ulteriormente la parità, si procede al sorteggio in sede di formazione della graduatoria ai sensi del successivo articolo 20, quarto comma.

Art. 20
(Formazione della graduatoria)

1. La Commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente articolo 16, esamina le domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate.

2. Sulle opposizioni la Commissione decide in base ai documenti già acquisiti allegati al ricorso; non sarà tenuto conto in ogni caso di quelle documentazioni che si riferiscono a condizioni soggettive o oggettive non indicate in domanda.

3. Qualora sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda, la

⁴² L'art. 1, comma 7, l.r. 22 giugno 2018, n. 19 sostituisce la parola "abitano" con la parola "risiedono".

Commissione segnala i nominativi ai comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere la documentazione stessa ed a trasmetterla alla Commissione.

4. La Commissione, entro il termine di *sessanta*⁴³ giorni dalla ricezione degli atti da parte del Comune, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità. Il sorteggio viene effettuato dal Presidente della Commissione alla presenza del Segretario e di almeno due componenti la Commissione medesima.

5. L'anzidetto termine di *sessanta*⁴⁴ giorni, ove necessario, è proporzionalmente incrementato nel caso in cui al bando abbiano partecipato oltre 200 concorrenti. Qualora sia necessario prorogare ulteriormente gli anzidetti termini, il Presidente della Commissione dovrà darne motivata comunicazione al competente Assessorato regionale, al Comune e all'Ente gestore, indicando il maggiore termine occorrente, e ciò anche ai fini di modifiche della competenza territoriale della Commissione o di nomina di eventuali sottocommissioni, che potranno essere disposte dalla Giunta regionale.

6. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo. *Le graduatorie devono essere sempre visibili sui siti web dei Comuni, per consentire la consultazione da parte dei cittadini, ed aggiornate in tempo reale a seguito di eventuali assegnazioni di alloggi di ERP.*⁴⁵

7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

8. La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 31. In ogni caso è vietato procedere ad assegnazione di alloggi sotto forma di custodia.

Art. 21

(Graduatorie speciali di assegnazione)

1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli, individuati ai precedenti punti a.4 e a.5 dell'articolo 18, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di eventuali alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30 per cento di tutti gli alloggi.

2. Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui alla precedente lettera a.6 dell'articolo 18, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi inseriti in edifici realizzati o recuperati con eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

⁴³ L'art. 1, comma 11, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "trenta" con la parola "sessanta".

⁴⁴ L'art. 1, comma 11, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "trenta" con la parola "sessanta".

⁴⁵ Periodo aggiunto dall' art. 1, comma 11, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

4. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo 31.

Art. 22

(Accertamento dei requisiti)

1. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti dal precedente articolo 10 e delle condizioni dichiarate, la Commissione, nel caso di dubbia interpretabilità o di inattendibilità dei dati e delle condizioni dichiarate nella domanda, nella documentazione o a seguito di segnalazione da parte del Comune, provvede a richiedere agli Uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente.

2. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di cui alla lettera c), d) ed e) del precedente articolo 10, la Commissione può interessare gli Uffici Finanziari preposti richiedendo il relativo accertamento e può altresì richiedere al Comune ogni utile elemento di valutazione della capacità contributiva del concorrente.

3. Per il requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, inoltre, la Commissione qualora il reddito documentato appaia palesemente inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere la relativa documentazione agli Uffici Finanziari per gli opportuni accertamenti.

4. I concorrenti per i quali gli eventuali accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria vengono collocati in apposito elenco da pubblicare in calce alla graduatoria stessa e, dopo la conclusione degli accertamenti vengono inseriti, nella graduatoria medesima con il punteggio loro spettante.

Art. 23

(Aggiornamento della graduatoria di assegnazione)

1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità previste dai precedenti articoli, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare - a pena di cancellazione dalla stessa - ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

4. La Commissione di assegnazione provvederà a richiedere, in sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifichi la conferma o la modificazione del punteggio.
5. I Comuni, possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare - previa autorizzazione della Giunta regionale - i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392, (e comunque non inferiore al 7 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio).
6. È facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.
7. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 24

(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. Il Comune prima dell'assegnazione accertala permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, eccezione fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.
3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal Sindaco con lettera raccomandata all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, può formulare le proprie controdeduzioni.
4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.
5. In caso di mutamento della posizione così come indicato nel comma precedente, il sorteggio fra gli ex equo verrà effettuato inserendo nell'apposita urna tanti numeri quanti sono i concorrenti compresi nella posizione di ex equo aggiungendovi l'unità corrispondente al nuovo concorrente inserito. Verrà quindi estratto un solo numero che determinerà la nuova posizione del concorrente che ha subitola modificazione del punteggio.

Art. 25

(Disponibilità degli alloggi da assegnare)

1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione da recuperare l'Ente attuatore è tenuto a comunicare al Comune, contestualmente alla consegna dei lavori, la data presunta di ultimazione dei lavori e, non appena possibile, la data di effettiva disponibilità degli alloggi stessi.

3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'Ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della data di rilascio non appena nota, e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.

Art. 26

(Assegnazione e standard dell'alloggio)

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria è disposta dal Sindaco del Comune territorialmente competente, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

2. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani -calcolati trasformando la superficie dell'unità immobiliare, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 27.7.1978, n. 392, in vani convenzionali di quattordici metri quadrati - e composizione numerica del nucleo familiare dell'assegnatario.

3. Il calcolo per la trasformazione della superficie in vani convenzionali deve essere eseguito con arrotondamento per difetto.

4. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi non può essere superato il seguente rapporto fra nucleo familiare e vani:

- a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 3,5 vani convenzionali;
- b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 4,0 vani convenzionali;
- c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 5,0 vani convenzionali;
- d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 6,0 vani convenzionali;
- e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: oltre 6,0 vani convenzionali.

5. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domanda con pari e più grave connotazione di bisogno.

Art. 27

(Scelta dell'alloggio)

1. Il Sindaco emette il provvedimento di assegnazione e ne dà comunicazione, con lettera raccomandata, agli aventi diritto ed all'Ente gestore.

2. L'anzidetta comunicazione deve essere spedita non oltre il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva nel caso che gli alloggi non siano ancora disponibili e non oltre il termine di trenta giorni qualora gli alloggi siano già disponibili.
3. L'Ente gestore, una volta ricevuto il provvedimento di assegnazione, convoca gli interessati per la scelta degli alloggi.
4. La scelta, nell'ambito degli alloggi da assegnare, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Gli assegnatari nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, i quali, pur se collocati nella graduatoria speciale di cui all'articolo 21, 2o comma, non abbiano potuto usufruire di un alloggio riservato a tali categorie, hanno titolo ad effettuare la scelta dell'alloggio prioritariamente rispetto agli altri assegnatari, purché utilmente collocati in graduatoria; in tal caso l'assegnazione può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni sul rapporto nucleo/vani, di cui al precedente articolo 26, 4o comma, e l'alloggio sarà adeguato a cura dell'Ente gestore che imputerà la relativa spesa alla gestione speciale ex articolo 10 D.P.R. n.1036/1972, giusta quanto disposto dall'articolo 25, 3o comma, lettera B) della legge n. 513/1977. Successivamente la scelta verrà effettuata dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine utilmente collocati nelle graduatorie speciali predisposte dal Commissario di Governo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 31, tenuto conto della composizione del nucleo familiare.
5. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto; in caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.
7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendono disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo aggiornamento.

Art. 28

(Consegna e occupazione degli alloggi)

1. L'Ente gestore, successivamente alla scelta degli alloggi, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.
2. L'alloggio consegnato ai sensi del precedente comma deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

3. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore - qualora non sia stata concessa proroga da parte del Sindaco per gravi e comprovati motivi, rappresentati dall'interessato con motivata istanza prima della scadenza del termine di cui al comma precedente -intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci.

4. Qualora l'occupazione dell'alloggio non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione, che comporta la risoluzione del contratto.

Art. 29

(Contratti di locazione)

1. Il contratto di locazione viene sottoscritto dall'assegnatario per adesione ad un contratto tipo che regola i rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.

2. Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà contenere:

1) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario;

2) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;

3) l'indicazione delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;

4) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dello assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione dell'autogestione delle parti comuni e dei servizi connessi;

5) l'indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di locazione, di annullamento e revoca dell'assegnazione;

6) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità;

7) l'indicazione dello stato e delle condizioni reali dell'alloggio, mediante apposita perizia redatta da un tecnico dell'Ente gestore;

8) l'indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino dell'alloggio nonché l'impegno da parte dell'Ente gestore a detrarre tale spesa, se sostenuta dall'assegnatario, dal canone di locazione.

Art. 30

(Conservazione dell'assegnazione)

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati che devono essere lasciati liberi per l'esecuzione di interventi di recupero o di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, conservano il diritto all'assegnazione.

2. A tal fine gli Enti gestori, su autorizzazione della Giunta regionale, dispongono il trasferimento temporaneo o definitivo degli assegnatari in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi all'uopo realizzati.

3. I requisiti richiesti sono quelli per la permanenza che vengono accertati dagli stessi Enti gestori; la Commissione di assegnazione provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.

Art. 31

(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)

1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, di norma non superiore al 25 per cento, degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare anche in funzione di programmi di acquisto e recupero, trasferimento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno, ivi comprese le donne vittime di violenza *in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza*⁴⁶ laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.

2. All'interno dell'aliquota di cui al 1° comma una quota di alloggi non superiore al 2 per cento è riservata a persone portatrici di handicap psicofisici e/o pazienti psichiatrici in cura presso i Dipartimenti di Salute Mentale (D.S.M.) delle Aziende Sanitarie. Una quota non superiore all'1 per cento è riservata ai servizi D.S.M. per la realizzazione di case protette e centri diurni.

3. Per le assegnazioni degli alloggi riservati e per le assegnazioni in via provvisoria, che non possono eccedere la durata di due anni, devono sussistere i requisiti prescritti dall'articolo 10, fatta eccezione nei casi di assegnazione in via provvisoria a seguito di pubbliche calamità o sgombero di unità abitative pericolanti o dovute a problematiche gravi per l'ordine pubblico o per i casi di sfratto per morosità incolpevole, così come disciplinato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 114, per come attuata dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2014

⁴⁶ L'art. 16 della l.r. 21 agosto 2007, n. 20 sostituisce le parole "in famiglia" con le parole "in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza".

(Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole).⁴⁷

4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.

Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate con delibere della Giunta regionale nn. 3181/ 1980, 3264/ 1980, 4028/1980 e 5053/1980 e con circolare ERP n. 5/1980 dell'Assessorato Regionale LL.PP. pubblicate sul B.U.R. n. 55/1980 e n. 9/1981.

6. *(abrogato)*; ⁴⁸

7. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e successive modifiche, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25 per cento stabilita al primo comma del presente articolo. La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali o integrativi emanati dai Comuni stessi.

8. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione di apposita graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

9. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763.

Art. 32

(Subentro nella domanda e nella assegnazione)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 7 e secondo l'ordine indicato nello stesso articolo.

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

⁴⁷ **Comma sostituito dall' art. 1, comma 12, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato:** “3) Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.”.

⁴⁸ **Comma abrogato dall' art. 1, comma 12, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato:** “6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.”.

4. La voltura del contratto è subordinata al pagamento di eventuali canoni arretrati.
5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltreché nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugi o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità,- anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 7 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.
6. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.
7. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore.
8. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

TITOLO III

Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi E.R.P.

Art. 33

(Definizione del canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi, da destinare ai fini di reinvestimento, al recupero ed alla costruzione di alloggi.
2. Le entrate delle ATERP sono interamente soggette alle norme dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1977, n. 513.
3. Le entrate degli altri Enti proprietari o gestori debbono essere impiegate secondo le finalità delle lettere a), b) e c) dell'articolo 25 della legge n. 513 del 1977, sulla base di programmi annuali, comunicati alla Regione entro i sessanta giorni successivi al termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo.
4. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14, con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.

5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

Art. 34

(Elementi per la determinazione del canone)

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1, gli Enti gestori tengono conto del valore catastale dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

2. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23.1.1993, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 24.3.1993, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, il canone di riferimento sarà determinato, ove più favorevole all'assegnatario, con le modalità previste dagli articoli 12-24 della legge n. 392/1978.

3. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente articolo 9.

4. Gli aumenti dei canoni locativi attualmente in vigore presso gli Enti gestori, scaturenti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, decorreranno dal 1° gennaio e saranno applicati gradualmente nel periodo di anni tre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33, 1° comma.

5. Gli Enti gestori, a tale fine, determineranno annualmente detti costi, nonché l'importo da versare al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, pari allo 0,50 per cento del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, onde stabilire l'entità del fabbisogno annuo complessivo del monte canoni.

6. L'aumento annuale non potrà essere in ogni caso inferiore ad 1/3 dell'importo complessivo di incremento dei canoni attualmente in vigore, dovendosi garantire il pareggio costi ricavi di cui al punto 8.6 della delibera CIPE 13.3.1995.

7. Le variazioni di aggiornamento dei canoni, accertate annualmente dall'ISTAT nel periodo di graduazione, saranno incluse nell'importo del canone relativo al quarto anno successivo.

Art. 35

(Calcolo del canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi è determinato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, per ciascuna delle quali sono indicati i criteri di determinazione dei canoni.

A1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione sociale o di una pensione minima INPS. Il canone mensile di locazione per assegnatari rientranti nella fascia A1 è di *15 euro*⁴⁹.

A2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito imponibile (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti) sia non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

Per gli alloggi assegnati a nuclei familiari rientranti in tale fascia deve essere corrisposto un "canone sociale" pari al 3 per cento del reddito imponibile familiare. Detto "canone sociale" è ridotto del 10 per cento per ogni componente nel nucleo oltre le due persone; per ogni componente che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione del 20 per cento del canone in luogo della precedente. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non può comunque derivare un "canone sociale" inferiore a *4,50 euro*⁵⁰ mensili per vano convenzionale; tale importo viene adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi accertati dall'ISTAT per l'anno precedente.

B1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia non superiore a *13.427,88 euro*⁵¹.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B, sono tenuti a corrispondere un "canone di riferimento" pari al 3 per cento del valore catastale dell'alloggio.

B2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia compreso tra *13.427,88 euro*⁵² e *14.977,25 euro*⁵³.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 3,1 per cento al 4 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di *13.427,88 euro*⁵⁴ e quello massimo di *14.977,25 euro*⁵⁵; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra.

⁴⁹ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 1), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "lire 10.000 (diecimila)" con le parole "15 euro".

⁵⁰ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 2), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "lire 3.000" con le parole "4,50 euro".

⁵¹ Punto già modificato dall'art. 7, comma 8, l.r. 24 maggio 1999, n. 14; successivamente l'art. 1, comma 13, lett. a), punto 3), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "lire 24.000.000" con le parole "13.427,88 euro".

⁵² Punto già modificato dall'art. 7, comma 8, l.r. 24 maggio 1999, n. 14; successivamente l'art. 1, comma 13, lett. a), punto 4), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "lire 24.000.000" con le parole "13.427,88 euro".

⁵³ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 4), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "lire 27.000.000" con le parole "14.977,25 euro".

⁵⁴ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 4), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "lire 24.000.000" con le parole "13.427,88 euro".

⁵⁵ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 4), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "lire 27.000.000" con le parole "14.977,25 euro".

B3) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia compreso tra *14.977,25 euro*⁵⁶ e *17.301,31 euro*⁵⁷.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 4,1 per cento al 6 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di *14.977,25 euro*⁵⁸ e quello massimo di *17.301,31 euro*⁵⁹; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra.

C) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia superiore al limite di decadenza che è stabilito in *17.301,31 euro*⁶⁰.

I nuclei familiari rientranti in tale fascia sono tenuti a corrispondere un canone di locazione pari al 7,5 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio. Per il reddito annuo complessivo eccedente il limite di *21.691,19 euro*⁶¹ il canone di locazione subirà un ulteriore incremento di un punto percentuale rispetto al 7,5 per cento per ogni milione d'incremento del reddito.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente articolo 34, il canone di riferimento è pari per i nuclei della fascia B al 75 per cento, per i nuclei della fascia B all'85 per cento e per i nuclei della fascia B al 100 per cento del canone determinato con le modalità previste dagli articoli da 12a 24 della legge n. 392/1978, mentre il canone di locazione per i nuclei familiari della fascia C è pari al 165 per cento del canone determinato con le disposizioni anzidette, con ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni milione di reddito annuo complessivo eccedente il limite di *21.691,19 euro*⁶².

3. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma le percentuali di cui alla fascia B, pari al 75 per cento, all'85 per cento ed al 100 per cento si riferiscono ai limiti massimi di reddito delle rispettive fasce.

4. Per i redditi inferiori i relativi canoni si determinano attraverso l'applicazione di percentuali ridotte proporzionalmente ai redditi stessi, non oltre il raggiungimento del limite inferiore di fascia.

5. I canoni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere B, B, B e C sono ridotti, rispettivamente del 18 per cento, 15 per cento, 12 per cento e 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare che risulti portatore di handicap.

⁵⁶ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 5), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "*lire 27.000.001*" con le parole "*14.977,25 euro*".

⁵⁷ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 5), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "*lire 31.500.000*" con le parole "*17.301,31 euro*".

⁵⁸ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 5), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "*lire 27.000.001*" con le parole "*14.977,25 euro*".

⁵⁹ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 5), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "*lire 31.500.000*" con le parole "*17.301,31 euro*".

⁶⁰ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 6), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "*lire 31.500.000*" con le parole "*17.301,31 euro*".

⁶¹ L'art. 1, comma 13, lett. a), punto 6), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "*lire 40.000.000*" con le parole "*21.691,19 euro*".

⁶² L'art. 1, comma 13, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce le parole "*lire 40.000.000*" con le parole "*21.691,19 euro*".

6. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli Enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

7. Le ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti gli elementi necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione, sia garantito il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per la edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale.

8. Sulla base degli anzidetti elementi, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno apporta eventuali necessarie variazioni al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione alle percentuali ed alla maggiorazione dei canoni di riferimento e di locazione, onde assicurare il raggiungimento del predetto equilibrio.

9. Eventuali eccedenze determinatesi nell'anno precedente sono destinate con deliberazione della Giunta regionale alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 36⁶³

(Aggiornamento dei canoni)

1. L'aggiornamento del canone avviene secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

2. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce "B" ed il canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia "C" sono annualmente aggiornati dall'Ente gestore in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 34.

Art. 36-bis⁶⁴

(Rideterminazione canone)

1. A decorrere dall'anno 2017, il canone locativo degli alloggi di ERP, aggiornato ai sensi dell'articolo 36, non può comunque superare il 20 per cento di quello vigente alla data del 31 dicembre 2016; in ogni caso, la rideterminazione dell'importo decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento amministrativo.

⁶³ **Articolo sostituito dall' art. 1, comma 14, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato:** "1. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce "B" ed il canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia "C" sono annualmente aggiornati dagli Enti gestori in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, con decorrenza dal 1o gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 34".

⁶⁴ **Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 15, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.**

Art. 37

(Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito)

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 35 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati a norma del successivo articolo 38.

Art. 38

(Accertamento periodico del reddito)

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennialmente dagli Enti gestori e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione del reddito.

4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito ritenuto inattendibile dall'Ente gestore, si applica il canone di cui al punto c) del precedente articolo 35.

5. Qualora il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di ERP sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, disoccupazione, decesso, ovvero per altre gravi e obiettive ragioni, da documentarsi con idonee certificazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti, e ove tale diminuzione determini il passaggio ad una fascia di reddito inferiore, l'Ente gestore dispone la riduzione del canone a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

TITOLO IV**Norme per la gestione e autogestione degli alloggi****Art. 39**

(Autogestione degli alloggi e dei servizi e Anagrafe censimento alloggi E.R.P.)

1. Gli Enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento.

2. Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autogestione viene attuata al momento della consegna degli alloggi, disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari.

3. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori attivano entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d'intesa con le Organizzazioni sindacali degli assegnatari.
4. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'Ente gestore può, sentite le Organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione ovvero può sospendere la prosecuzione per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.
5. All'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 14 del 14 aprile 1983 dopo le parole "Regione Calabria" aggiungere: "avvalendosi delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP)".
6. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/1983 è sostituito come segue: "Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lett. a), b) e c), le ATERP curano l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari che, ove non già in possesso delle stesse Aziende, dovranno essere forniti dagli Enti proprietari degli alloggi".
7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1983 è sostituito come segue: "La rilevazione ed elaborazione dei dati necessari per la formazione a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di proprietà e in gestione delle ATERP dovrà essere espletata entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
8. All'articolo 6 della legge regionale n. 14/1983 la frase terminale "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 nonché le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi", è sostituita con la seguente "si applicano le disposizioni dell'articolo 38, quarto comma, della presente legge".
9. All'articolo 8 della legge regionale n. 14/1983 la frase conclusiva che inizia con "che saranno" e chiude con... "spesa", è sostituita come segue: "ed iscritti al capitolo 2322101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria. (Con la legge annuale di bilancio saranno stanziati, ove necessario, fondi per il completamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe)".

Art. 40

(Modalità per l'autogestione dei servizi)

1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare a gli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente.
2. L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.
3. Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, il regolamento tipo per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni nonché quelli per la ripartizione degli oneri tra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e delle parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.

5. È in facoltà dell'Ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell'autogestione una aliquota definita tra il 30 ed il 100 per cento della quota di cui alla lettera a) dell'articolo 19 del D.P.R.n.1035/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. In ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo dell'autogestione.

Art. 41

(Alloggi in amministrazione condominiale)

1. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. In questi stabili l'Ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per le spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

TITOLO V

Norme per la gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 42

(Finalità e ambito delle mobilità)

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e/o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale, l'Ente gestore definisce, d'intesa con il Comune, criterio e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi.

2. Per i comuni superiori a 20.000 abitanti l'Ente gestore deve approvare almeno ogni tre anni il programma di mobilità dell'utenza.
3. In sede di prima applicazione della presente legge per gli anzidetti Comuni il programma deve essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
4. Per la mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall'articolo 2 della presente legge e già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, nonché quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal Comune, su proposta dell'Ente gestore, nell'ambito di un'aliquota massima del 25 per cento, da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato senza distinzione fra Enti proprietari.
5. Il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.
6. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'Ente gestore.
7. Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Art. 43

(Domande e criteri di mobilità)

1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggi redatte su apposito modulo fornito dall'Ente gestore, indirizzate al Comune e all'Ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare: esse vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 47 sulla base delle seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di priorità:

- 1) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
- 2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
- 3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o portatori di handicap.

2. Per favorire l'espressione della domanda di mobilità degli utenti soprattutto in relazione alle esigenze pregresse, l'Ente gestore può, d'intesa con i Comuni interessati e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emanare anche appositi bandi di concorso.

Art. 44

(Commissione per la mobilità)

1. La Commissione per la mobilità è costituita dall'Ente gestore ed è così composta:

2 dipendenti designati dal Direttore Generale dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni di Presidente;

2 rappresentanti designati⁶⁵ dalle organizzazioni sindacali dell'utenza; - 2 dipendenti del Comune in cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità.

2. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono almeno nominati tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di Presidente.

3. Per le altre norme di funzionamento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17, commi 5, 6 e 7. *I componenti della Commissione, di cui al comma 1, svolgono il loro incarico a titolo gratuito e onorifico.*⁶⁶

4. La Commissione formulala graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti perla conservazione dell'alloggio.

5. La Commissione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, provvede all'esame delle domande eventualmente presentate in precedenza.

6. Trascorso tale termine la Commissione esamina le domande entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 45

(Norme per la gestione della mobilità)

1. L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti le seguenti indicazioni:

a) è data priorità all'effettuazione dei cambi richiesti da assegnatari nel cui nucleo sia presente un portatore di handicap e/o fondati su gravi motivi di salute, attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;

b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sovraffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;

c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nello stesso edificio;

d) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui al precedente articolo 26.

⁶⁵ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59 sostituisce le parole "1 rappresentante designato" con le parole "2 rappresentanti designati".

⁶⁶ Periodo aggiunto dall' art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59.

2. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente al soddisfacimento delle richieste di cambio, vengono, in caso di mancata utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale.

3. Gli Enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisico-tecnica degli alloggi e degli edifici.

TITOLO VI

Annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale

Art. 46

(Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio viene disposto con provvedimento motivato dal Sindaco del Comune competente per territorio nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, fissa all'assegnatario dell'alloggio un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e documentate, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. L'ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 47

(Decadenza dell'assegnazione)

1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità contestata;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

e) fruisce di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'articolo 48.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione di cui all'articolo 46.⁶⁷

3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo articolo 57, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.

5. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

6. Per il cedente di cui alla lettera a) del 1o comma e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513.

Art. 48

(Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito)

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito stabilito per l'assegnazione, aumentato del 75 per cento.

2. Gli assegnatari con reddito superiore al limite sopra indicato, ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, gli assegnatari

⁶⁷ **Comma sostituito dall' art. 1, comma 16, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato:** "2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione che nella fattispecie non è richiesta."

interessati sono collocati nella fascia di reddito "C" e devono corrispondere il canone di locazione nella misura stabilita per tale fascia, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite.

3. La Regione, nell'ambito dei programmi di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli Enti gestori e dei Comuni interessati, la destinazione - in via prioritaria - di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbia no ricevuto il preavviso di decadenza o che comunque fruiscono di un reddito il cui livello sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

Art. 49
(Fondo sociale)

1. È istituito il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà le modalità e le forme di funzionamento del fondo.

3. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato:

- a) da una contribuzione regionale, che viene annualmente ripartita dalla Giunta tra le ATERP in misura direttamente proporzionale al numero degli alloggi in gestione;
- b) da una aliquota delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare delle ATERP non avente destinazione abitativa;
- c) da altre eventuali contribuzioni da parte di Enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 50
(Accesso al Fondo Sociale)

1. Possono beneficiare del Fondo Sociale di cui al precedente articolo 49:

- a) gli assegnatari di alloggi per nuclei familiari rientranti, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, nelle fasce A e A per il calcolo del canone di locazione;
- b) gli assegnatari che si trovano temporaneamente, a causa di accertato e prolungato stato di disoccupazione e/o di grave malattia, in condizioni di estremo disagio economico tale da non consentire il regolare pagamento dei canoni e delle quote accessorie.

2. L'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo Sociale viene effettuato dagli Enti gestori sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari regolarmente costituite.

3. Le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari di cui al precedente comma, possono prendere visione degli atti del procedimento di ammissione ai benefici del Fondo Sociale prima che l'Ente gestore emetta il provvedimento.

4. *Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai propri rappresentanti, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera attraverso l'utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da destinare alle ATERP, previa modalità da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della utenza.*⁶⁸

Art. 51

(Risoluzione del contratto)

1. La morosità superiore a *sei*⁶⁹ mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

3. Sui canoni non corrisposti sono dovuti gli interessi in misura pari a quella stabilita per le obbligazioni tributarie.

4. In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguente decadenza, il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non inferiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.

5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

6. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dalle ATERP e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.

7. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma precedente l'ATERP determina le modalità di recupero delle somme dovute.

Art. 52

(Occupazioni e cessioni illegali di alloggi)

1. L'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

⁶⁸ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 7, l.r. 24 maggio 1999, n. 14.

⁶⁹ L'art. 1, comma 17, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "tre" con la parola "sei".

2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documentate.

3. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 8/1995.

5. Nei confronti degli occupanti abusivi il legale rappresentante dell'Ente gestore persegue con querela ai sensi dell'articolo 633 del codice penale.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, 1° comma della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è fissato alla data di entrata in vigore della legge stessa. Limitatamente ai casi di cessione illegale di alloggi, detto termine viene fissato alla data del 31 dicembre 2004⁷⁰.

7. Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di ERP soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad una durata massima di sette⁷¹ anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute. Per i casi di documentata necessità, derivante da motivi reddituali del nucleo familiare del richiedente, a discrezione dell'Ente Gestore, può essere concesso il versamento, a titolo di acconto, di un importo inferiore.⁷²

7-bis. Al fine di verificare lo stato di attuazione della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nei comuni ad alta tensione abitativa, così come individuati dalla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40, gli Enti gestori e/o proprietari di alloggi di ERP, entro il 30 giugno 2020⁷³, inviano all'assessore e al dipartimento regionale competenti, un censimento delle unità immobiliari occupate "senza titolo", indicando l'eventuale contenzioso esistente, la tipologia e le caratteristiche dei nuclei familiari occupanti gli alloggi censiti.⁷⁴

Art. 53

(Esclusione dell'assegnazione)

⁷⁰ L'art. 11, comma 1, l.r. 2 marzo 2005, n. 8 sostituisce le parole "30 giugno 1996" con la parola "31 dicembre 2004".

⁷¹ L'art. 1, comma 18, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "cinque" con la parola "sette".

⁷² Comma così sostituito dall'art. 47, comma 2, lett. a), l.r. 12 giugno 2009, n. 19.

⁷³ L'art. 1, comma 8, l.r. 22 giugno 2018, n. 19 sostituisce le parole "30 aprile" con le parole "30 novembre". Successivamente l'art. 6, comma 1, lett. b), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "30 novembre 2018" con le parole "30 giugno 2019". Ancora, l'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59 sostituisce le parole "30 giugno 2019" con le parole "30 giugno 2020".

⁷⁴ Comma aggiunto dall' art. 1, comma 18, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 e dell'articolo 53, ultimo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. Una volta accertate le condizioni previste dagli articoli citati nel comma precedente, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.
3. I termini sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.
4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergono elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'esclusione dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della Commissione di assegnazione.
5. Si osservano, in quanto applicabili, gli ultimi tre commi dell'articolo 47.
6. L'esclusione dall'assegnazione può avere luogo soltanto nelle fasi successive all'approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 54

(Riscossione del canone)

1. Al fine di garantire una applicazione uniforme in tutta la Regione per la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale emanerà direttive, con apposito schema di convenzione, per la razionalizzazione del sistema di riscossione stesso.
2. Le direttive di cui al comma precedente dovranno garantire la tutela degli inquilini rispetto ad oneri aggiuntivi.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 55

(Bandi di concorsi già pubblicati)

1. L'assegnazione degli alloggi relativi a procedure concorsuali, i cui bandi sono stati resi noti almeno centoventi giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, continua ad essere disciplinata dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive integrazioni e modificazioni
2. Le graduatorie formulate ai sensi del citato D.P.R. n. 1035/1972 conservano la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate ai sensi della presente legge.

3. I concorsi emanati successivamente alla data indicata nel precedente comma primo sono annullati di diritto e di partecipanti sono invitati dai Comuni che hanno emesso il bando a riproporre una nuova domanda ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Per le graduatorie non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante la predisposizione di un'unica graduatoria sulla scorta dell'unificazione delle domande prodotte in riferimento ai bandi pubblicati alla data del 31.3.1996.

Art. 56

(Emanazione dei bandi)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'articolo 13 vengono emanati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 17.

3. Fino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'articolo 17 sono prorogate le funzioni esercitate dalle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi, istituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 1035/1972.

Art. 57

(Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito)

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, l'accertamento del reddito ai fini dell'emissione del preavviso di decadenza, deve essere compiuto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. Gli Enti gestori, graduano i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza di cui al precedente articolo 47, secondo i seguenti criteri:

a) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale superiore al 50 per cento del limite consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;

b) entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale superiore al 25 per cento del limite consentito per la permanenza;

c) entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale compreso nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato sino al 25 per cento.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, non sono più consentite ulteriori forme di proroga dell'esecuzione del provvedimento di decadenza di cui all'articolo 48.

Art. 58

(Immobili adibiti ad attività connesse con l'esercizio del ministero pastorale)

1. Gli enti gestori di patrimonio abitativo pubblico sono autorizzati a concedere in comodato gratuito, per un tempo non inferiore ad anni 10, eventualmente rinnovabile, gli immobili che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnati o comunque adibiti ad attività pastorali, culturali, sociali, di accoglienza e ristoro, ricreative, svolte senza fine di lucro da enti parrocchiali, istituti religiosi, associazioni confessionali, nonché da associazioni di volontariato riconosciute dalla competente autorità religiosa ed iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale n. 46/1990, così come modificata dalla legge regionale n. 18/1995.

2. La concessione viene effettuata dagli enti gestori alla competente autorità religiosa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 21/1990, su richiesta della stessa.

Art. 59

(Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari)

1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge e riconoscono il diritto degli assegnatari ad essere organizzati e rappresentati sindacalmente.

Art. 59 bis⁷⁵

(Adempimenti transitori)

1. *Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalle Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegnatari, in deroga all'articolo 38, comma 4, della presente legge, nello stesso termine di 12 mesi, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo del nucleo familiare. Ai relativi adempimenti le Aterp possono provvedere attraverso soggetti concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica.*

2. *Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale ai lavori Pubblici entro trenta giorni dalla loro definizione.*

3. *Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle Aterp competenti.*

4. *Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza sanitaria COVID – 19 vengono sospesi, fino al 31 luglio 2020, il pagamento dei canoni di cui alle lettere A1) e A2) dell'articolo 35 ed i relativi effetti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 51 della presente legge. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione*

⁷⁵ Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. b), l.r. 2 marzo 2005, n. 8, poi sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. a), l.r. 21 agosto 2006, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, l.r. 5 ottobre 2007, n. 22, è stato nuovamente sostituito dall'art. 29 comma 4, l.r. 13 giugno 2008, n. 15.

possono essere effettuati nel periodo da settembre a dicembre 2020. Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato e la sospensione non opera per le mensilità prima dell'otto marzo 2020.⁷⁶

Art. 59 ter⁷⁷

(Estinzione del diritto di prelazione)

1. Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto ai sensi della stessa legge versi all'ATERP un importo pari al 5% del valore dell'alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali ai sensi del comma 10 della stessa legge.

2. I Comuni ai quali è stato concesso un finanziamento dalla Regione Calabria relativo al Programma di Edilizia residenziale pubblica ex lege 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisto e recupero di immobili, sono autorizzati alla vendita degli immobili già assegnati a condizione di destinare gli interi proventi delle alienazioni all'acquisto e ristrutturazione di ulteriori alloggi ubicati nei centri storici dei comuni medesimi.

3. Le alienazioni degli alloggi sono regolate dalle disposizioni, in quanto compatibili, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993.⁷⁸

5. In tali piani sono inseriti gli immobili secondo le priorità deliberate da ciascun Ente, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti o all'interno dei quali si verifichi la necessità di attivazione di procedure di decadenza per supero dei limiti di reddito previsti per la permanenza nell'assegnazione.⁷⁹

6. Gli Enti gestori predispongono la documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita, attivando eventuali apposite procedure finalizzate al riscontro ed alla sistemazione degli atti catastali.⁸⁰

⁷⁶ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, l.r. 30 aprile 2020, n. 1.

⁷⁷ Articolo aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. b), l.r. 21 agosto 2006, n. 7.

⁷⁸ Comma aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. b), l.r. 12 giugno 2009, n. 19 e poi sostituito dall'art. 37, comma 1, primo alinea, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47. Il testo precedente era così formulato: «4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1996, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993.».

⁷⁹ Comma aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. b), l.r. 12 giugno 2009, n. 19, poi così modificato dall'art. 37, comma 1, secondo alinea, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

⁸⁰ Comma aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. b), l.r. 12 giugno 2009, n. 19.

7. I proventi delle vendite, ripartiti secondo quanto previsto dalla Legge 560/93 e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati alla ristrutturazione, riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base dei criteri e delle priorità annualmente deliberate dalla Giunta regionale, nonché alla copertura degli eventuali programmi operativi adottati dagli Enti gestori per l'attuazione del precedente comma 3.⁸¹

7 bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono destinare prioritariamente il 60 per cento dei proventi delle vendite, di cui alle procedure di alienazione previste dagli articoli 243-bis e 255 del d.lgs. 267/2000, al risanamento finanziario del bilancio comunale. La restante parte di tali proventi è destinata alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7.⁸²

⁸¹Comma aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. b), l.r. 12 giugno 2009, n. 19.

⁸²Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 2 maggio 2013, n. 20 e poi sostituito dall'art. 1, comma 19, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57. Il testo precedente era così formulato: "7-bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono destinare prioritariamente i proventi delle vendite di cui ai piani richiamati al comma 4 al risanamento finanziario del bilancio comunale. Quote residuali di tali proventi sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7."

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 20**Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà.**

(BUR n. 15 del 16 agosto, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 21 dicembre 2018, n. 47)

Art. 1*Principi*

1. La Regione Calabria, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2*Finalità*

1. La Regione, anche in attuazione della Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" e della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale nei confronti delle donne in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

2. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e almeno tre anni di esperienza nello specifico settore.

3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

Art. 3*Progetti antiviolenza*

1. L'Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia "Progetti antiviolenza" presentati:

- a) da enti locali singoli o associati;
- b) da associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza;
- c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione.

2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "centri antiviolenza" e delle "case di accoglienza" di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 4

Centri antiviolenza

1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:

- a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
- c) colloqui informativi di carattere legale e colloqui orientativi forniti da psicologi;
- d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.

2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con tutte le case di accoglienza della regione e con realtà simili delle altre regioni, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.

3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati – (Numero Verde). Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.

5. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.

Art. 5

Case di accoglienza

1. Le case di accoglienza, che devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza.

Le finalità sono:

- a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;
- b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo;

- c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
2. L'accesso alle case di accoglienza avviene di norma per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'articolo 4, a seguito di adeguata valutazione del caso.
3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, sono garantite:
 - a) consulenza legale;
 - b) consulenza psicologica;
 - c) orientamento al lavoro.
5. La permanenza all'interno delle case di accoglienza è gratuita per un periodo di tre mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza, su valutazione del centro antiviolenza.

Art. 6

Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza

1. Alle strutture di cui agli articoli 4 e 5 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 svolgono altresì le seguenti attività:
 - a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
 - b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
 - c) formazione e aggiornamento degli operatori dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali;
 - d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
 - e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.
4. Le strutture si impegnano a garantire, nei confronti delle donne, anonimato e segretezza.

Art. 7

Assistenza alloggiativa garantita

1. I Comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in

quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria, si avvalgono della riserva degli alloggi di cui all'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", così come modificato dal successivo articolo 16 della presente legge.

Art. 8

Formazione professionale

1. Ai corsi di formazione professionale che si tengono nella regione sono ammissibili, in deroga al numero dei posti e alle date di inizio dei corsi stessi, le donne destinatarie della presente legge.

Art. 9

Inserimento lavorativo

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle donne oggetto della presente legge, la Regione, nell'ambito dei finanziamenti, provvede l'istituzione di borse lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 10

Convenzioni

1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso.

2. Gli enti locali devono comunque garantire:

- a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b) la copertura finanziaria, per almeno il 10 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;
- c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza;
- d) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza.

Art. 11

Contributi per ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

1. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle strutture di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 12*Cumulabilità dei finanziamenti*

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
2. La convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

Art. 13*Modalità per la presentazione delle domande di contributo*

1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti e redatte secondo specifico bando emanato dalla Direzione regionale competente, sono inoltrate alla stessa entro il 30 settembre di ogni anno.
2. L'istruttoria dei progetti è conclusa entro 30 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 14*Criteri per la concessione dei contributi*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge tenendo conto prioritariamente dei seguenti requisiti:
 - a) bacino di utenza non inferiore a 80.000 abitanti¹;
 - b) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;
 - c) esperienza nel settore;
 - d) livello di professionalità assicurato all'interno delle strutture;
 - e) grado di ricettività e livello di ospitalità.
2. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell'importo complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione dell'importo complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

Art. 15*Relazioni e rendiconti*

1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza.

¹ L'art. 19, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "140.000 abitanti" con le parole "80.000 abitanti".

2. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:

- a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:
 - 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;
 - 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;
 - 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;
 - 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Art. 16

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" le parole "in famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza".

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 250.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 800.000,00, è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 18

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi, sono inoltrate alla Direzione regionale competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 19*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**LEGGE 19 luglio 2019 , n. 69**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076)

Vigente al : 7-4-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Obbligo di riferire la notizia del reato

1. All'[articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale](#), dopo le parole: «nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)» sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli [articoli 572](#), [609-bis](#), [609-ter](#), [609-quater](#), [609-quinquies](#), [609-octies](#), [612-bis](#) e [612-ter del codice penale](#), ovvero dagli [articoli 582](#) e [583-quinquies del codice penale](#) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo [codice penale](#), ».

Art. 2

Assunzione di informazioni

1. Dopo il [comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale](#) e' aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli [articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale](#), ovvero dagli [articoli 582 e 583-quinquies del codice penale](#) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

Art. 3

Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il [comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale](#) sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli [articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale](#), ovvero dagli [articoli 582 e 583-quinquies del codice penale](#) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

Art. 4

Introduzione dell'[articolo 387-bis del codice penale](#) in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Dopo l'[articolo 387 del codice penale](#) è inserito il seguente:

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli [articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale](#) o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 5

Formazione degli operatori di polizia

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi e' obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Art. 6

Modifica all'[articolo 165 del codice penale](#) in materia di sospensione condizionale della pena

1. All'[articolo 165 del codice penale](#), dopo il quarto comma e' inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'[articolo 165 del codice penale](#), come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Art. 7

Introduzione dell'[articolo 558-bis del codice penale](#) in materia di costrizione o induzione al matrimonio

1. Dopo l'[articolo 558 del codice penale](#) e' inserito il seguente:

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

Art. 8

Modifica all'[articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4](#), in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

1. All'[articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4](#), il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo di cui all'[articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), come modificato dall'[articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122](#), e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'[articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9

Modifiche agli [articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale](#), nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#)

1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del [codice penale](#), le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».

2. All'[articolo 572 del codice penale](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), ovvero se il fatto è commesso con armi»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

3. All'[articolo 612-bis, primo comma, del codice penale](#), le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».

5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente

dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Art. 10

Introduzione dell'[articolo 612-ter del codice penale](#) in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

1. Dopo l'[articolo 612-bis del codice penale](#) e' inserito il seguente:

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 11

Modifiche all'[articolo 577 del codice penale](#)

1. All'[articolo 577 del codice penale](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenni» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove

cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del [codice civile](#),»;

c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

Art. 12

Modifiche al [codice penale](#) in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'[articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354](#)

1. Dopo l'[articolo 583-quater del codice penale](#) e' inserito il seguente:

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

2. All'[articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale](#), dopo la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».

3. All'[articolo 583, secondo comma, del codice penale](#), il numero 4 e' abrogato.

4. All'[articolo 585, primo comma, del codice penale](#), dopo la parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».

5. All'[articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;

b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».

Art. 13

Modifiche agli [articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale](#)

1. All'[articolo 609-bis, primo comma, del codice penale](#) le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a

dodici anni».

2. All'[articolo 609-ter del codice penale](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:

«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

3) il numero 5) e' sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

3. All'[articolo 609-quater del codice penale](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

«La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;

b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

4. All'[articolo 609-septies del codice penale](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

b) al secondo comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «dodici»;

c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato.

5. All'[articolo 609-octies del codice penale](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 14

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del [codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale](#)

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del [codice di procedura penale](#), di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), e' inserito il seguente:

«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di eta' o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli [articoli 572](#), [609-bis](#), [609-ter](#), [609-quater](#), [609-quinquies](#), [609-octies](#), [612-bis](#) e [612-ter del codice penale](#), nonche' dagli [articoli 582](#) e [583-quinquies del codice penale](#) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, [primo comma, numero 1](#), e [secondo comma, del codice penale](#) e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

2. All'[articolo 90-bis, comma 1, lettera p\), del codice di procedura penale](#), le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

3. All'[articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale](#), le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Art. 15

Modifiche agli [articoli 90-ter](#), [282-ter](#), [282-quater](#), [299](#) e [659 del codice di procedura penale](#)

1. All'[articolo 90-ter del codice di procedura penale](#) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli [articoli 572](#), [609-bis](#), [609-ter](#), [609-quater](#), [609-quinquies](#), [609-octies](#) e [612-bis del codice penale](#), nonche' dagli [articoli 582](#) e [583-quinquies del codice penale](#) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, [primo comma, numero 1](#), e [secondo comma, del codice penale](#)».

2. Al [comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale](#) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis».

3. Al [comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale](#), dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

4. Al [comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale](#), le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

5. Dopo il [comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale](#) e' inserito il seguente:

«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli [articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale](#), nonche' dagli [articoli 582 e 583-quinquies del codice penale](#) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, [primo comma, numero 1](#), e [secondo comma, del codice penale](#), il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da' immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Art. 16

Modifica all'[articolo 275 del codice di procedura penale](#)

1. All'[articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale](#), dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».

Art. 17

Modifiche all'[articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

1. All'[articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenn» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Art. 18

Modifica all'[articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 ottobre 2013, n. 119](#), in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

1. All'[articolo 5-bis, comma 2, lettera d\), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 ottobre 2013, n. 119](#), le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 19

Modifiche al [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204](#), recante attuazione della [direttiva 2004/80/CE](#) relativa all'indennizzo delle vittime di reato

1. Al [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

Art. 20

Modifica all'[articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122](#), in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'[articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122](#), dopo le parole: «[secondo comma, del codice penale](#)» sono inserite le seguenti: «nonche' per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'[articolo 583-quinquies del codice penale](#)».

Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede



L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 ([1])

Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. ([2])

Indice

- [Art. 1 Principi](#)
- [Art. 2 Finalità](#)
- [Art. 3 Progetti antiviolenza](#)
- [Art. 4 Modalità per la presentazione delle domande di contributo](#)
- [Art. 5 Criteri per la concessione dei contributi](#)
- [Art. 6 Centri antiviolenza](#)
- [Art. 7 Case di accoglienza](#)
- [Art. 8 Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza](#)
- [Art. 9 Gratuità](#)
- [Art. 10 Assistenza economica](#)
- [Art. 11 Cumulabilità dei finanziamenti](#)
- [Art. 12 Clausola valutativa](#)
- [Art. 13 Norma finanziaria](#)
- [Art. 14 Entrata in vigore](#)

[Art. 1](#) [Principi](#)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce il principio in virtù del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, con i propri figli, al sostegno al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

[Art. 2](#) [Finalità](#)

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", e nella Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina e stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti.
2. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, promuove e sostiene l'attività, nel territorio regionale, di centri antiviolenza e case di accoglienza, in grado di rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.
3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, cittadine italiane, straniere o apolide, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 328/ 2000.
4. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi prioritari, la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la prevenzione e la solidarietà alle vittime di tale violenza.
5. La Regione riconosce il carattere decisivo dell'attività svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale, sia per le attività di aiuto alle donne vittime di violenza ed ai loro figli attraverso l'accoglienza ed il sostegno alla costruzione di nuovi progetti di vita con l'utilizzo di personale qualificato professionalmente ed adeguatamente specializzato sul tema della violenza di genere, sia per la realizzazione di progetti di rete quale azione integrata contro la violenza alle donne. La Regione

valorizza le esperienze pilota e garantisce la promozione di nuovi centri o case rifugio e il supporto alle attività delle reti locali.

Art. 3

Progetti antiviolenza

1. La Regione, per le finalità della presente legge finanzia progetti antiviolenza presentati:
 - a) da enti locali singoli o associati;
 - b) da associazioni femminili operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
 - c) da enti locali, singoli o associati, in convenzione con associazioni femminili operanti nella regione e con tutti gli organismi indicati nella Legge n. 328/2000 art. 1 comma 5, ferme restando le competenze specifiche.
2. I progetti prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "centri antiviolenza" e delle "case di accoglienza" di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 4

Modalità per la presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla Direzione regionale competente entro il 30 settembre di ogni anno.
2. L'istruttoria dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3, secondo le procedure determinate dalla Direzione regionale competente, è conclusa, salvo l'eventuale interruzione dei termini in conseguenza della richiesta di necessarie integrazioni, entro 60 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 5

Criteri per la concessione dei contributi

1. La Regione Abruzzo destina quota parte dello stanziamento previsto dalla presente legge, nella misura fissa del 60%, al finanziamento dei centri pilota antiviolenza operanti nel territorio regionale, come individuati ai sensi del comma 5 dell'art. 2. Nei predetti casi, non vige l'obbligo di compartecipazione di cui alla lettera b), comma 5.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono demandati alla Direzione regionale competente.
4. La Giunta regionale, per la concessione dei contributi diretti a finanziare progetti che prevedono l'attivazione e la gestione delle strutture di cui agli articoli 6 e 7, tiene conto prioritariamente dei seguenti requisiti:
 - a) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;
 - b) numero delle operatrici, con livello di professionalità adeguato alle funzioni di pertinenza, che svolgono la propria attività presso le strutture, in relazione al bacino d'utenza;
 - c) grado di ricettività e livello di ospitalità, in relazione al bacino d'utenza, delle strutture di cui all'art. 7.
5. Gli enti locali, nel proporre i progetti, devono comunque garantire:
 - a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio di riferimento, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
 - b) adeguata partecipazione, pari ad almeno il 40%, alle spese di gestione delle strutture di cui agli articoli 6 e 7, ai fini della funzionalità operativa delle stesse strutture.
 - c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.

Art. 6

Centri antiviolenza

1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:
 - a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
 - b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
 - c) colloqui informativi di carattere legale;

- d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.
2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata l'autonoma e libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.
 3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
 4. Il centro può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che ha le caratteristiche individuate dalla presente legge.
 5. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.

Art. 7 Case di accoglienza

1. Le case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione. Le finalità sono:
 - a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;
 - b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo;
 - c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
2. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'art. 6, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.
3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, e ferme restando le prerogative dei centri antiviolenza, sono presenti esperte e volontarie che svolgono le seguenti attività:
 - a) consulenza legale;
 - b) consulenza psicologica;
 - c) orientamento al lavoro.

Art. 8 Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza

1. Alle strutture di cui agli articoli 6 e 7 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 328/2000, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa, e di eventuali figli minori, nel rispetto della normativa statale in materia di potestà genitoriale. **(3)**
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7, svolgono altresì le seguenti attività:
 - a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
 - b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
 - c) progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali;
 - d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
 - e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.
5. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono retti, per quanto concerne la gratuità del servizio, dal regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale.

Art. 9
Gratuità

1. In relazione ai progetti antiviolenza finanziati dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente art. 3:
 - a) Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito;
 - b) La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino ad un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità. ([4])

Art. 10
Assistenza economica

1. I Comuni possono prestare assistenza economica alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici e psicologici e che si trovano nell'oggettiva impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria. ([5])

Art. 11
Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 12
Clausola valutativa

([6])

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:
 - a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
 - b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:
 - 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;
 - 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;
 - 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;
 - 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 3 dell'art. 8.

Art. 13
Norma finanziaria

([7])

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2006 in € 200.000 (duecentomila) si provvede mediante istituzione del capitolo di spesa 71666 – U.P.B. 13.01.003 denominato "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate".
2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 - U.P.B. 13.01.003 - Cap. 71666: "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate"
 - in aumento € 200.000,00 (duecentomila);
 - U.P.B. 02.01.003 – Cap. 11827: "Riversamento allo Stato maggiori introiti Irapp 2001"
 - in diminuzione € 200.000,00 (duecentomila).
3. Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente capitolo di spesa dello stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla Direzione regionale competente entro il 30 novembre 2006.

[Art. 14](#)

[Entrata in vigore](#)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

(1) Pubblicata nel BURA 8 novembre 2006, n. 62.

(2) Vedi Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 467/P (Modifica e integrazione DGR n. 76/P del 29 gennaio 2007 ad oggetto: "Legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31: Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi"), pubblicata nel BURA 29 giugno 2007, n. 37 e Determinazione 26 ottobre 2007, n. DM4/228 (L.R. n. 31/2006 e s.m.i. – Approvazione graduatoria per il finanziamento dei progetti riguardanti la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate – Annualità 2006), pubblicata nel BURA 21 novembre 2007, n. 65.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 69, [L.R. 28 dicembre 2006, n. 47](#). Il testo originario era così formulato: «2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato della donna e di eventuali figli minori, salvo diversa decisione della donna stessa.».

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, [L.R. 12 luglio 2007, n. 21](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 9 - Gratuità

1. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono in ogni caso rese a titolo gratuito.

2. La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino a un massimo di novanta giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità. Decorso tale termine, la permanenza è parzialmente a carico delle singole ospiti, per i tempi e gli importi definiti nel regolamento di cui all'art. 8.».

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, [L.R. 12 luglio 2007, n. 21](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 10 - Assistenza garantita

1. La Regione, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta norme affinché, per il tramite degli enti locali, sia garantita assistenza finanziaria alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovano nell'oggettiva impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.».

(6) Cfr. Delib.G.R. 10 dicembre 2008, n. 1241, con la quale è stata approvata la relazione annuale; Delib.G.R. 1 giugno 2009, n. 271, pubblicata nel BURA 15 luglio 2009, n. 34, con la quale è stata approvata la relazione di aggiornamento.

(7) Vedi, anche, l'[art. 53](#), comma 1, [L.R. 10 gennaio 2012, n. 1](#).

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 27 gennaio 2012, n. 1, 9 agosto 2012, n. 27, 6 maggio 2013, n. 5 e 31 marzo 2017, n. 10.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 2.

"Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere".

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Campania riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Campania, preso atto della rilevanza sociale del fenomeno della violenza di genere e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328), del piano sanitario nazionale, del piano ospedaliero regionale e del progetto materno-infantile, interviene in materia di politiche socio-sanitarie allo scopo di:
 - a) attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - b) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo;
 - c) favorire il recupero psicologico-sociale nonché l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza;
 - d) promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di raggiungimento delle finalità di cui al presente comma;
 - e) monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 11/2007;
 - f) sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza anche nella richiesta del risarcimento all'autorità o allo Stato come soggetto vicariante, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato).
- [2. Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n.11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali così come definiti dall'articolo 19 della legge regionale n.11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, la procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria, le istituzioni scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge regionale n.11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla violenza di

genere nonché le associazioni e gli organismi di parità.] (1)

3. A tal fine, la Regione definisce procedure condivise tra i soggetti previsti dal comma 2, attraverso intese e programmi interistituzionali, e sostiene l'attuazione dei programmi antiviolenza presentati da tali soggetti.

(1) Comma abrogato dall'articolo 52, comma 14, lettera a), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

Art. 3

(Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate)

1. La Regione istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate, ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2007, che agiscono senza scopi di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private.

2. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:

- a) accoglienza telefonica;
- b) accoglienza personale;
- c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
- d) assistenza e consulenza legale;
- e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
- f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
- g) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia;
- h) coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza;
- i) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui; (1)

[l) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.] (2)

3. Le case di accoglienza per le donne maltrattate, istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali, sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse svolgono le seguenti attività:

- a) accoglienza ed ospitalità;
- b) assistenza e consulenza legale;
- c) consulenza psicologica;
- d) gruppi di auto-aiuto;
- e) orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo.

4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. La permanenza nelle strutture di ospitalità è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche e per i figli. Negli altri casi è richiesto un rimborso delle spese, relazionato al reddito.

5. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore indicati al comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, in possesso di comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo. A tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere.

5bis. Ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, i centri antiviolenza e le case di accoglienza, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da enti locali, in forma singola o associata ovvero da associazioni e organizzazioni, in forma singola o associata, operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato. (3)

6. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza di cui al presente articolo. La Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nel suddetto Registro nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso. (4)

- (1) Comma così modificato dall'articolo 4, comma 9 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27.
(2) Lettera dapprima abrogata dall'articolo 52, comma 14, lettera b), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 successivamente tale lettera b) è stata, a sua volta, abrogata dall'articolo 4, comma 10, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 che ha disposto la reviviscenza della presente lettera.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 61, lettera a), punto 1), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.
(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 61, lettera b), punto 1), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.
-

Art. 4

(Formazione)

1. La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero. (1)
2. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento *degli operatori sociali e sanitari* che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di équipe specializzate.
3. L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti dai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n.11/2007, sono di competenza delle province.
- 3bis. La Regione, al fine di assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali in modo omogeneo su tutto il territorio, monitora le attività formative realizzate e in corso di realizzazione.* (3)
- (1) Comma modificato dall'articolo 52, comma 14, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 35 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 61, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.
-

Art.5

(Comunicazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte al vasto pubblico e, in particolare, alle giovani generazioni mediante incontri, dibattiti, convegni, comunicazioni pubblicitarie finalizzati a sviluppare una cultura fondata sul rispetto delle differenze sessuali e di genere, sulla costruttiva gestione dei conflitti e sulle pari opportunità per tutte e per tutti.
2. Nell'ambito delle iniziative previste dal comma 1, la Regione riserva peculiare attenzione alla lotta al bullismo, al sessismo e all'omofobia.
-

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali previsti dalla legge regionale n.11/2007, riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente in relazione agli obiettivi previsti nel comma 1, dell'articolo 2.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta, integrandola con una relazione contenente le seguenti informazioni:
- a) linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
 - b) intese e programmi di intervento promossi ed adottati;
 - c) azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della rete antiviolenza;
 - d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati;
 - e) attivazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate;
 - f) interventi promossi nell'ambito dell'inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.
-

Art. 7

(Finanziamento)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2011, con risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.16.41 cap. 7834, e segnatamente quelle già appostate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n.11 (Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate).
2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con altre risorse previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla normativa medesima.
- 2bis. Possono fruire dei finanziamenti di cui al comma 2 i soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 3,*

comma 6. (1)

3. Per gli anni successivi si provvede al finanziamento con legge di bilancio.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 61, lettera c) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 11/2005.

2. Le risorse presenti nel fondo previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 11/2005, confluiscono nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:

- a) pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione, in particolare:

- a) favorisce il diffondersi anche presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, anche perseguendo una politica di contrasto alla violenza;
- b) promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;
- c) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica;
- d) contribuisce a sostenere la donna che subisce atti o minaccia di violenza, al fine di favorire il recupero dell'autonomia e la riconquista della dignità, dell'integrità fisica e della libertà;
- e) tutela, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione;
- f) riconosce e valorizza, tra gli altri, i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome fondate sulla solidarietà tra le donne maturata anche nei centri antiviolenza;
- g) dà attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking.

Art. 3

(Rete regionale antiviolenza)

1. La rete regionale antiviolenza per l'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza è costituita:
 - a) dall'insieme delle unità di offerta, anche sperimentali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
 - b) dai centri antiviolenza e le case di accoglienza, già esistenti, gestiti da soggetti o associazioni iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 8 (Istituzione del Consiglio per le pari opportunità) e negli altri albi e registri regionali;
 - c) dai centri antiviolenza già presenti nelle strutture di pronto soccorso delle aziende ospedaliere, dei presidi ospedalieri e delle fondazioni degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS).
2. I soggetti che compongono la rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a:
 - a) offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, anche al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo;
 - b) garantire protezione e ospitalità e le diverse forme di residenza a donne in difficoltà, sole o con figli minori;
 - c) prestare aiuto e assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere;
 - d) svolgere attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in particolare contro le donne, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 9.
3. La Regione promuove la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza.
4. La Regione può stipulare protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire l'assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza.
5. La Regione può promuovere e favorire la costituzione di nuove strutture che svolgono le attività di cui al comma 2.
6. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, sentiti il Tavolo di cui all'articolo 5 e la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità di adesione alla rete regionale antiviolenza.

Art. 4

(Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne)

1. La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, di seguito denominato Piano quadriennale.
2. Il Piano quadriennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e individua, nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi.
3. Il Piano quadriennale è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta e sentito il Tavolo di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Coordinamento della rete e Tavolo permanente)

1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale antiviolenza ed esercita nei confronti dei soggetti aderenti alla rete di cui all'articolo 3, comma 1, le funzioni di cui all'articolo 11 della l.r. 3/2008 con riferimento, in particolare, alla promozione e al sostegno della sperimentazione di unità d'offerta innovative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera w), della l.r. 3/2008.
2. I comuni concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge esercitando le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 3/2008 e in particolare favorendo la sperimentazione e lo sviluppo di unità di offerta sociale, anche innovative, promuovendo, in coerenza con il principio di sussidiarietà, la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 3/2008.
3. Al fine di promuovere l'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie di cui alla presente legge con le politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela della sicurezza, è costituito presso la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne quale sede di consultazione e confronto, anche sulla programmazione e pianificazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
4. La Regione, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Tavolo. Almeno il 50 per cento dei componenti del Tavolo è individuato tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, lettere b) e c).

Art. 6

(Interventi di sensibilizzazione e prevenzione)

1. La Regione:
 - a) promuove e sostiene iniziative e interventi che prevengono la violenza contro le donne, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione;
 - b) promuove, all'interno del sistema scolastico e formativo, iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto e del contrasto della violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche;
 - c) individua azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto della donna;
 - d) promuove iniziative di sensibilizzazione volte a tutelare l'immagine della donna, in particolare, nell'ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria.

Art. 7

(Interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime)

1. La Regione promuove interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, attraverso il sostegno a progetti antiviolenza finalizzati all'accoglienza e al superamento delle conseguenze determinate dalla violenza o dal maltrattamento, secondo i criteri individuati nel Piano quadriennale.
2. I progetti antiviolenza possono prevedere:
 - a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;

- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.

Art. 8

(Formazione)

1. La Regione promuove e favorisce:
 - a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, alla polizia locale e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;
 - b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui all'articolo 3 per iniziative e programmi educativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'individuazione dei casi di violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura del rispetto dell'altro, al superamento degli stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti;
 - c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti.
2. Gli interventi e le iniziative di formazione di cui al presente articolo possono essere organizzati, previo accordo, con gli appartenenti alle forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria.
3. La Regione può sostenere progetti ed iniziative finalizzate alla formazione dei soggetti che operano nelle strutture di cui all'articolo 3.

Art. 9

(Attività di monitoraggio)

1. La Regione svolge attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne. L'attività di monitoraggio comprende la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.
2. Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10

(Contributi e destinazione di immobili)

1. La Regione può destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7.

2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, definisce, in coerenza con il Piano quadriennale e sulla base dei dati derivanti dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti o dei contributi, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione delle domande e gli importi massimi finanziabili.
3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2:
 - a) gli enti locali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le fondazioni IRCCS;
 - b) i soggetti che gestiscono le unità d'offerta anche sperimentali, i centri antiviolenza e le case di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b);
 - c) le organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare e associazioni e movimenti per le pari opportunità, iscritti nei rispettivi albi e registri istituiti con legge regionale e che abbiano tra i propri scopi prevalenti la lotta alla violenza contro le donne.
4. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea, salvo che sia diversamente stabilito.
5. La Regione e gli enti locali possono individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso per le finalità della presente legge.
6. I comuni possono disporre l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)).

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e nel sostenerne le vittime. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale ha avuto la domanda e l'offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente;
 - b) in che misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;
 - c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;
 - d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;
 - e) che andamento e caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;
 - f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di cui all'articolo 3.
2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.
3. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione Lombardia una relazione sull'attività svolta.

Art. 12**(Norma transitoria)**

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale approva il Piano quadriennale di cui all'articolo 4, con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13**(Norma finanziaria)**

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la riduzione di pari importo della dotazione di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti'.
3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 2.1.2.91 'Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori' è incrementata di € 1.000.000,00.
4. Per gli esercizi finanziari successivi al 2012 si provvederà con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 14**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

